

TI_GERICHTE 80.2024.80 vom 15. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.80

FR: TI_GERICHTE 80.2024.80 du 15 mars 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2024.80 del 15 marzo 2024

Regeste

Procedura: decisione pregiudiziale di assoggettamento, contribuente già sottoposto a tassazione insieme alla moglie, successiva scoperta del suo domicilio in Svizzera, ricupero d'imposta

Erwägungen

E. 1.1

Nel caso di specie, contestato è l'assoggettamento illimitato alle imposte di _____, il quale sostiene di essersi trasferito in _____, per motivi professionali, nel corso del periodo fiscale 2018. L'autorità fiscale, dopo aver proceduto a delle verifiche, ritiene invece che il contribuente non abbia trasferito il proprio domicilio all'estero. La decisione impugnata è una decisione pregiudiziale di assoggettamento retroattiva "a far tempo dal 1.1.2018".

E. 1.2

Nella sentenza 9C_322/2024 del 4.11.2024 (consid. 6.4.), il Tribunale federale ha ancora ricordato che formulazioni aperte come quella utilizzata nella decisione di assoggettamento ad esempio "dal 1° gennaio 2017" andrebbero evitate (sentenza 9C_133/2023 del 22.6.2023 consid. 4.3). In effetti, l'oggetto della procedura di accertamento del domicilio fiscale è la determinazione dell'obbligo fiscale soggettivo (in materia intercantonale anche della competenza di accertamento cantonale), per uno o eventualmente più, ma in ogni caso determinati periodi d'imposta. Una decisione sul domicilio fiscale non può avere alcun valore giuridico per il futuro, o per i periodi d'imposta futuri, soprattutto perché i fatti rilevanti per l'obbligo fiscale soggettivo, non sono ancora stati accertati (sentenza TF 2C_211/2019 del 6.4.2022, consid. 7.3.). Le autorità fiscali coinvolte nella procedura inerente la questione del domicilio fiscale dovrebbero pertanto identificare – specificatamente – i periodi d'imposta interessati, almeno se non è già chiaro dalle circostanze quali periodi d'imposta sono coperti.

E. 1.3

Motivo per il quale, il presente giudizio si confronterà unicamente con l'assoggettamento per il periodo fiscale 2018.

E. 2.1

Per quanto concerne il periodo fiscale 2018, i contribuenti hanno presentato la dichiarazione d'imposta e l'UT ha successivamente notificato loro, con decisione del 25 novembre 2020, la tassazione IC/IFD 2018, nella quale ha tenuto conto dell'asserito trasferimento del contribuente in _____ (cfr. decisione di riparto internazionale). La decisione, non impugnata, è cresciuta in giudicato. Nel corso del 2023, l'UT ha ritenuto necessario

procedere a degli accertamenti inerenti il domicilio fiscale del contribuente, addivenendo alla conclusione che il preteso trasferimento all'estero di _____ non fosse avvenuto. Motivo per il quale, dopo avergli richiesto della documentazione, gli ha notificato la decisione di assoggettamento del 31 maggio 2023, ritenendolo illimitatamente imponibile in Svizzera retroattivamente a partire dal 1° gennaio 2018. Si tratta anzitutto di accertare se è legittima una decisione di assoggettamento “retroattiva”, allorquando, per il periodo fiscale in questione, è già stata notificata, ed è passata in giudicato, una decisione di tassazione che concerne entrambi i coniugi. In questo contesto, il marito era già stato considerato imponibile in Svizzera per appartenenza economica, essendo comproprietario di fondi insieme alla moglie.

E. 2.2.1

Se una persona, che l'autorità fiscale ritiene sia soggetta alla sovranità fiscale svizzera, contesta l'assoggettamento, l'autorità le notifica una decisione di accertamento su questo aspetto, nella forma di una decisione pregiudiziale. Nella decisione pregiudiziale di assoggettamento, l'autorità si pronuncia solo sull'assoggettamento all'imposta e non sul calcolo dell'imposta. Fintantoché la decisione sull'assoggettamento non è passata in giudicato, la procedura di tassazione non può essere continuata (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4 a ed., Zurigo 2023, n. 105 ad art. 3 LIFD, p. 62 e giurisprudenza citata). Una volta che la decisione pregiudiziale è passata in giudicato, la questione del domicilio fiscale non può più essere rimessa in discussione nella successiva procedura di tassazione (Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, op. cit., n. 109 ad art. 3 LIFD, p. 63 e giurisprudenza citata). Lo scopo della decisione pregiudiziale, nel caso in cui l'assoggettamento è controverso, è d'altronde proprio quello di evitare una procedura di tassazione che potrebbe rivelarsi inutile in seguito alla verifica dell'inadempimento del presupposto per l'imposizione stessa; la decisione è dunque giustificata da esigenze di semplificazione della procedura. Una volta stabilito che una persona fisica o giuridica è assoggettata all'imposta cantonale, la successiva decisione di tassazione deve limitarsi al calcolo dell'imposta. Non può per contro essere rimesso in discussione un presupposto che è già stato verificato in un'apposita procedura, che si è conclusa con una decisione passata in giudicato (sentenza CDT n. 80.2019.309/ 310 dell'8 giugno 2020 consid. 2.5).

E. 2.2.2

Con la decisione di tassazione notificata al contribuente e alla moglie il 25 novembre 2020, l'autorità di tassazione si è pronunciata già sia sul loro assoggettamento alle imposte sia sul calcolo delle imposte. La decisione di tassazione per il periodo fiscale 2018, che concerne il ricorrente, è da tempo passata in giudicato. Secondo il Tribunale federale, la legge prevede un “*numerus clausus*” di presupposti per riaprire una decisione passata in giudicato in ambito fiscale. Quando si tratta di modificare una simile decisione a sfavore del contribuente, unicamente il recupero d'imposta può entrare in considerazione. Inoltre, i motivi che permettono di procedere ad un recupero d'imposta sono enumerati, in maniera esaustiva, nella LIFD e nelle normative fiscali cantonali (sentenza del TF 9C_14/2023 del 21 novembre 2023 consid. 5.2.3.; 2C_217/2021 del 4 novembre 2021 consid. 5.1; 2C_60/2020 del 27 aprile 2021 consid. 6.3; 2C_519/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 3.3). Secondo gli articoli 151 cpv. 1 LIFD e 236 cpv. 1 LT, l'autorità fiscale procede al recupero dell'imposta non incassata, compresi gli interessi, quando fatti o mezzi di prova sconosciuti in precedenza permettono di stabilire che la tassazione è stata indebitamente omessa o che

la tassazione cresciuta in giudicato è incompleta, oppure che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità fiscale.

E. 2.2.3

Secondo l'art. 14 del Regolamento della legge tributaria (RLT; RL 640.110), per il recupero d'imposta, procedura prevista agli artt. 151 LIFD e 236 LT, competente è l'Ufficio delle procedure speciali. Ufficio, peraltro al quale, pure l'UT si è rivolto, nella prima decisione di assoggettamento, del 31.5.2023, salvo poi emettere una decisione su reclamo, inerente l'assoggettamento fiscale del contribuente, a partire dal 1°.1.2018.

E. 2.3.1

Ora, quando ha adottato la decisione del 31 maggio 2023 sull'assoggettamento del contribuente alle imposte federale e cantonale per il periodo fiscale 2018, l'UT di Lugano non aveva più alcuna competenza per pronunciarsi nuovamente su tale periodo fiscale, proprio perché, per lo stesso periodo, aveva già notificato una decisione di tassazione completa, basata sul presupposto dell'assoggettamento del ricorrente per appartenenza economica e non personale.

E. 2.3.2

Generalmente, gli atti amministrativi non sono nulli ma solo annullabili, con la conseguenza che, se non sono stati impugnati, producono effetti giuridici. La nullità, cioè l'assenza totale di effetti di una decisione adottata, è ammessa solo se: · il vizio che la inficia è particolarmente grave · il vizio è manifesto o perlomeno facile da scoprire e · inoltre, la constatazione della nullità non mette seriamente in pericolo la certezza del diritto. Le cause di nullità concernono essenzialmente il difetto di competenza funzionale o materiale di un'autorità o l'esistenza di gravi errori di procedura (p. es. il fatto che la persona implicata non abbia potuto partecipare alla procedura). In tal caso, se una decisione è nulla, ogni autorità che si occupa del caso deve constatarlo in ogni momento e d'ufficio (cfr. p. es. DTF 138 II 501 consid. 3.1; 137 I 273 consid. 3.1; 137 III 217 consid. 2.4.3; 136 II 489 consid. 3.3; 133 II 366 consid. 3.1 e 3.2; 132 II 342 consid. 2.1).

E. 2.3.3

Ne discende che, per il periodo fiscale 2018, la decisione di assoggettamento notificata dall'UT di Lugano è nulla, in quanto quest'autorità non disponeva più di alcuna competenza in materia.

E. 3

Per le ragioni che precedono, per il periodo fiscale 2018 ed eventualmente per i successivi periodi per i quali le tassazioni dovessero già essere passate in giudicato, la competenza per adottare eventuali decisioni di recupero d'imposta e di contravvenzione per sottrazione d'imposta è dell'Ufficio delle procedure speciali e non dell'UT. L'Ufficio delle procedure speciali non è peraltro tenuto a notificare al contribuente una decisione (pregiudiziale) di assoggettamento. Né lo è l'Ufficio di tassazione, in relazione ad eventuali periodi fiscali, per i quali non dovesse ancora essere stata notificata una decisione di tassazione. In una sentenza del 18 settembre 2018 (n. 2C_799/2017 e 2C_800/2017 consid. 4.1.2, in RF 74/2019 p. 53), in un caso in cui era controversa l'estensione dell'assoggettamento alle imposte in Svizzera di un contribuente residente all'estero, la Suprema Corte ha escluso che il contribuente abbia diritto ad una decisione pregiudiziale sull'assoggettamento, se si tratta solo di stabilire se l'assoggettamento sia illimitato (mentre l'assoggettamento limitato non è

contestato, sicché è litigiosa solo l'estensione dell'assoggettamento), per il fatto che l'assoggettamento soggettivo alle imposte è incontrovertibilmente stabilito (anche se solo limitato). Nel caso del ricorrente, pertanto, una decisione pregiudiziale di assoggettamento non è necessaria, ritenuto come lo stesso sia comunque assoggettato alle imposte in Svizzera per appartenenza economica, essendo comproprietario di beni immobili.

E. 4

La decisione di assoggettamento del 15 marzo 2024, per quanto attiene al periodo fiscale 2018, è nulla. Per il resto il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. L'autorità fiscale dovrà procedere nei propri incumbenti come indicato. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è evaso ai sensi dei considerandi. § Di conseguenza, è constatata la nullità della decisione di assoggettamento del 31 maggio 2023 inerente il periodo fiscale 2018. §§ Gli atti sono trasmessi all'Ufficio delle procedure speciali per quanto di sua competenza.
2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. L'anticipo di fr. 3'000.- viene restituito al ricorrente.
3. Contro il presen Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente:
La cancelliera:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.